



COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede provinciale: Vico della Quercia, 22 80134 - Napoli
Tel./Fax: 0815519852
Internet : www.cobas-scuola.org; www.cobasnapoli.it
e-mail: cobasnapoli@libero.it
Pec : ufficiolare@pec.cobasnapoli.org

Ai D.S. delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Napoli
Ai lavoratori e alle lavoratrici della scuola e p.c.
All'USR della Campania

OGGETTO: Note del M.I. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020. Obblighi per il personale ATA: ulteriori chiarimenti di natura sindacale.

Alla scrivente O.S. continuano a giungere notizie di scuole nelle quali i Dirigenti Scolastici, in attesa del *deus ex machina* della chiusura decretata dal Governo o da una autorità territoriale, continuano a richiedere la presenza in sede di un numero di unità di personale ATA superiore ad ogni effettiva necessità. Ci è giunta persino la preoccupante notizia di una scuola in cui la DS, dopo aver comunicato che sarebbe stata riscontrata una positività al COVID 19, senza dare nessuna altra indicazione in merito alla tutela della salute, ha continuato a pretendere la presenza in sede di unità di personale ATA.

La scrivente O.S. ritiene che la nota n. 323 sia chiarissima nel dare le seguenti indicazioni:

- 1) "I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è **lecita e legittima**, ma è anzi **DOVEROSA**."
- 2) Per garantire la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, "ciascun Dirigente scolastico concede il **lavoro agile** al personale **amministrativo, tecnico e ausiliario** (ove possibile rispetto alle mansioni)" e ai docenti idonei ad altri compiti. La nota non pone limiti numerici, si intende cioè che **tutto** il personale, le cui mansioni lo consentano, viene impegnato nella forma del lavoro agile.
- 3) Per quanto riguarda l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, in cui è possibile utilizzare il personale ATA le cui mansioni non possono essere svolte da remoto, la nota n. 278 precisa che si tratta delle "prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi," ottenute "attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90".

E la nota 323 ribadisce che le "predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio."

E' appena il caso di ricordare che i contingenti minimi ai sensi della legge 146/90 sono necessari "per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse [...] per garantire la cura e l'allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli Istituti Tecnici e Professionali" nonché per i servizi di cucina e vigilanza nei Convitti.

E infatti la nota n.323 fa riferimento proprio alle figure professionali indicate nella 146/90. Ciò vuol dire che nessun contingente è **obbligatorio** nelle scuole che non offrono quei servizi.

Pertanto la scrivente O.S. ritiene

- Che è compito dei Dirigenti scolastici, tenuto conto:
 - a) che sono sospese tutte le attività in presenza di allievi,
 - b) che sono sospese le riunioni degli organi collegiali,
 - c) che le "attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili , autorizzati dal Dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM

vigenti ”, garantire il funzionamento della scuola ricorrendo totalmente al lavoro agile e **riducendo al minimo strettamente indispensabile la presenza dei lavoratori a scuola obbligatoriamente solo laddove sono necessari i contingenti minimi di cui alla legge 146/90.**

Ciò sia a tutela della salute dei lavoratori, sia, come prescrivono inderogabilmente i DPCM vigenti, a tutela della salute dell'intera comunità.

- Che i lavoratori la cui prestazione non è esercitabile a distanza, o non di turno laddove sono previsti contingenti minimi in presenza **non devono assolutamente e in nessun modo recuperare le ore perse , né deve essere loro richiesto di mettersi in ferie forzate.** Ciò non è richiesto dalle Note in oggetto, e, come specificato nella Nota n.323, la loro impossibilità di prestare lavoro, causata dalla grave emergenza sanitaria, si prefigura come mancata prestazione temporanea non imputabile alla volontà del lavoratore come prevista dall'articolo 1256 codice civile. E ciò a garanzia tanto del lavoratore quanto del Dirigente Scolastico.

- Che è compito dei Dirigenti Scolastici, nelle scuole in cui è prevista una turnazione minima di personale in presenza, garantire ai lavoratori adeguati livelli di igiene e di sicurezza nonché la fornitura di DPI.

- Che, nel caso il Dirigente Scolastico abbia dato notizia della presenza di casi di infezione, i lavoratori di turno, NON sono tenuti a recarsi a scuola ma debbono seguire le procedure prescritte dalle Autorità Sanitarie, sia nel caso che il Dirigente Scolastico non abbia dato indicazioni, sia nel malaugurato caso che abbia improvvidamente dato indicazioni contrarie.

I Cobas non possono fare a meno di rilevare che quei Dirigenti Scolastici che volessero derogare da tali indicazioni, costringendo al servizio in presenza, il personale ATA (e i docenti inidonei) mantenendo in servizio un numero di personale superiore al minimo ragionevolmente necessario, si assumerebbero una gravissima responsabilità morale e penale nella attuale situazione di emergenza sanitaria.

I Cobas sosterranno in tutte le maniere, sindacali e giurisdizionali, i lavoratori e le lavoratrici ATA che riceversero indebite pressioni o trattamenti contrari al quadro normativo e contrattuale.

Napoli, 14 marzo 2020

COBAS SCUOLA NAPOLI

(da affiggere all'albo sindacale secondo la normativa vigente)